

PROVINCIA DI VERONA

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE NOMINE DEI RAPPRESENTANTI DELLA PROVINCIA PRESSO ENTI, AZIENDE, ISTITUZIONI

Approvato con deliberazione consiliare n. 62 in data 11 ottobre 1995
Modificato con deliberazione consiliare n. 10 in data 20 febbraio 2008
Modificato con deliberazione consiliare n. 3 in data 28 gennaio 2009
Modificato con deliberazione consiliare n. 25 in data 8 aprile 2014
Modificato con deliberazione consiliare n. 2 in data 27 gennaio 2021

INDICE

- [Art. 1](#) - Ambito di applicazione
- [Art. 2](#) - Pubblicità preventiva e termini
- [Art. 3](#) - Presentazione delle candidature
- [Art. 4](#) - Documentazione
- [Art. 5](#) - Requisiti
- [Art. 6](#) - Incompatibilità - **Abrogato**
- [Art. 7](#) - Ineleggibilità e inconfiribilità
- [Art. 8](#) - Istruttoria
- [Art. 9](#) - Nomine o designazioni di competenza del Presidente della Provincia
- [Art. 10](#) - Nomine o designazioni di competenza del Consiglio Provinciale
- [Art. 10 bis](#) – Pari opportunità
- [Art. 11](#) - Accettazione nomina o designazione
- [Art. 12](#) - Relazione annuale
- [Art. 12 bis](#) – Compensi agli amministratori
- [Art. 13](#) - Revoca, sospensione, decadenza
- [Art. 13 bis](#) – Mandato fiduciario
- [Art. 14](#) - Albo generale degli incarichi

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina gli indirizzi e le procedure per la nomina o designazione dei rappresentanti della Provincia presso enti, istituzioni, aziende, società, consorzi, fondazioni, organizzazioni, comunque denominati, da essa dipendenti o controllati o partecipati, tanto direttamente che indirettamente, di seguito denominati nel loro complesso anche “enti”.

2. Salvo quanto previsto al comma 3, il presente regolamento si applica alle procedure di nomina di competenza del Consiglio e del Presidente. Per quanto compatibili, le disposizioni si applicano altresì per la nomina o designazione di componenti in commissioni o comitati tecnici, ove non diversamente disciplinato da altre disposizioni speciali.

3. Il presente regolamento non trova applicazione:

a) per le nomine di competenza del Consiglio, quando deve essere eletto un Consigliere provinciale, o comunque per le nomine di un dipendente provinciale, nei casi in cui ciò sia ammissibile;

b) per designazioni in Enti partecipati indirettamente (di secondo livello), allorché la competenza alla nomina sia dell'Ente partecipato direttamente (di primo livello), e non sia quindi prevista per la Provincia la nomina diretta di uno o più componenti;

c) quando la Provincia abbia partecipazione minoritaria tale da non dare titolo alla nomina o designazione di almeno un componente, come nel caso di candidatura da presentare con una data percentuale di rappresentanza.

4. Per le nomine da effettuarsi sulla base di liste o in attuazione di patti parasociali, anche al fine di poter raggiungere quorum non autonomamente assicurabili dalla Provincia, può motivatamente essere seguita una procedura diversa da quelle disciplinate dal presente regolamento, ivi compresa quella di convenire tra gli enti interessati che solo uno di essi proceda ad effettuare una pubblicazione con le finalità di cui all'articolo 2.

Art. 2 - Pubblicità preventiva e termini

1. Al fine di consentire la presentazione di proposte di candidatura, il Presidente rende note, mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito internet istituzionale, le nomine o le designazioni di competenza del Presidente e del Consiglio provinciale. La pubblicazione è effettuata di norma almeno 45 giorni prima della scadenza del termine della carica o entro 45 giorni dalla cessazione dalla carica dovuta a diverse ragioni.

2. Con riferimento alle nomine o designazioni da effettuare in occasione del rinnovo del Consiglio provinciale, la pubblicità di cui al comma 1 è effettuata entro 30 giorni dalla proclamazione degli eletti.

3. L'avviso di cui ai commi 1 e 2 contiene:

- a) la denominazione dell'ente per il quale è prevista la nomina o designazione;
- b) brevi note esplicative in ordine all'ente per il quale si procede, con eventuale richiamo di documentazione disponibile;
- c) i requisiti richiesti per la nomina o designazione;
- d) la decorrenza e la durata della carica;
- e) il numero dei componenti di nomina o di designazione provinciale;
- f) eventuali componenti riservati dalla legge alla minoranza consiliare;
- g) l'organo competente alla nomina o designazione;
- h) indicazione della procedura per produrre le candidature e la documentazione a sostegno delle stesse, ivi compreso lo schema di curriculum;
- i) il termine per la presentazione delle candidature.

3 bis. abrogato

4. Il termine di cui al comma 3, lettera i) è di norma di 15 giorni. Il termine è di regola considerato perentorio, salvo motivate ragioni, quali la presentazione di un'unica candidatura, o la necessità di riaprire motivatamente i termini per la presentazione delle candidature.

5. Il Presidente, ove ritenga che nessuna delle candidature proposte sia idonea al ruolo da assumere ha facoltà:

- a) di disporre la proroga del termine per presentare le candidature o la ripubblicazione dell'avviso, anche nel caso in cui ritenga opportuno avere un maggior numero di candidature fra le quali scegliere il soggetto da nominare o designare, rispetto a quelle pervenute sino a quel momento;
- b) designare se stesso o altro amministratore provinciale o un dipendente della Provincia di qualifica adeguata, salvo non ricorrano situazioni di incompatibilità, ineleggibilità, inconfiribilità.

Art. 3 - Presentazione delle candidature

1. Qualsiasi cittadino che gode dei diritti civili e politici, può proporre la propria candidatura, salvi i casi previsti dalla normativa e dal presente regolamento.

2. Le proposte di candidatura, indirizzate al Presidente della Provincia, devono pervenire al protocollo generale dell'ente nel termine previsto dall'avviso, e con le modalità telematiche ivi indicate.

3. Per procedure contestuali di nomina o designazione in seno ad enti omogenei per funzioni o attività, è possibile presentare candidatura per massimo tre enti, salvo ulteriori limiti previsti dalla legge o dall'avviso di cui all'articolo 2, comma 1.

4. Le proposte di candidatura hanno carattere di manifestazione di interesse a ricoprire la carica, e non vincolano l'organo competente alla nomina.

4 *bis* Le liste di candidature presentate possono essere utilizzate anche per sostituire rappresentanti che cessino anzitempo, per qualsiasi motivo, dalla carica assunta in forza della medesima procedura.

5. *abrogato*

Art. 4 - Documentazione

1. Le proposte di candidatura sono corredate, a pena di inammissibilità, della seguente documentazione:

a) curriculum, sottoscritto dal candidato, con l'indicazione dei titoli di studio e di tutte le informazioni idonee a consentire un'adeguata valutazione della competenza professionale, dell'esperienza generale e specifica, delle attività prestate presso enti pubblici o privati, redatto secondo lo schema fornito dalla Provincia;

b) dichiarazione del candidato:

1) di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative alla candidatura previste dalla legge e dal presente regolamento;

2) di non trovarsi in condizioni di incandidabilità, inconfiribilità, così come disciplinate dalla legge e dal presente regolamento e, eventualmente, di trovarsi in una situazione di incompatibilità che ritiene comunque di rimuovere in caso di nomina;

- 3) di insussistenza di conflitti di interessi con la Provincia di Verona o con le attività svolte da enti partecipati direttamente o indirettamente dalla Provincia, ivi compreso quello per il quale viene proposta la candidatura;
- 4) di possedere i requisiti previsti per la nomina o designazione;
- 5) di non aver prestato negli ultimi due anni, anche attraverso enti o forme associative, attività di consulenza nell'ente per il quale propone la candidatura, per i casi in cui sia previsto divieto dalla normativa, quali quelli per la carica di sindaco o revisore di ente partecipato;
- 6) di essere, se richiesto, in possesso di iscrizione in specifico albo o elenco, comunque denominato, quale il Registro dei revisori legali per i candidati alla carica di sindaco o revisore;
- 7) di impegno ad accettare la designazione o la nomina;
- 8) di aver preso piena conoscenza del presente regolamento, della documentazione e delle informazioni sull'ente per il quale è attivato il procedimento di designazione o nomina, resi disponibili dalla Provincia o dallo stesso ente o organismo, tramite proprio albo e/o portale internet, o altro strumento idoneo a garantire informazione;
- 9) di autorizzazione alla pubblicazione, in caso di nomina, del proprio curriculum, per intero o per estratto, sul sito internet della Provincia;
- 10) circa le condanne penali, i procedimenti penali in corso, l'attivazione di procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione, anche se ritenute dal dichiarante non costituenti di per sé causa di inconferibilità o incandidabilità.

2. Le dichiarazioni di cui al presente articolo, nonché quelle per attestare altre condizioni richieste, compresi i fatti, stati e qualità risultanti dal curriculum di cui alla lettera a), sono rese nelle forme e con assunzione di responsabilità previste dalla normativa in materia di autodichiarazioni e autocertificazioni. Il candidato ha onere di collaborazione in caso di verifica dei requisiti dichiarati.

3. *abrogato*

Art. 5 - Requisiti

1. I candidati alle nomine o alle designazioni devono:

- a) non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative alla candidatura di Consigliere provinciale;
- b) possedere eventuali requisiti richiesti dalla legge e dallo statuto dell'ente per il quale sono proposte le candidature;
- c) avere qualificata e comprovata esperienza e/o competenza, rapportata alla carica per la quale presenta candidatura.

2. *abrogato*

Art. 6 – Incompatibilità

Abrogato

Art. 7 – Ineleggibilità e inconfiribilità

1. Non possono essere nominati o designati a rappresentare la Provincia:

a) i candidati che abbiano riportato condanna con una sentenza definitiva, anche in caso di patteggiamento, per reati che siano previsti dalla normativa come causa di incompatibilità, ineleggibilità o inconfiribilità;

b) i candidati colpiti da provvedimento dell'Autorità Giudiziaria di rinvio a giudizio per reati contro la Pubblica Amministrazione o per bancarotta o reati contro il patrimonio che prevedano pena edittale superiore ad 1 anno.

c) abrogato

d) il coniuge, i parenti, gli affini sino al 3° grado del Presidente della Provincia, degli Assessori, dei Consiglieri provinciali;

e) coloro che si trovano in stato di fallimento o di attivazione del procedimento per la sua dichiarazione;

f) gli amministratori di società che si trovano in stato di fallimento o di società nei cui confronti è stata dichiarata la liquidazione coatta o il concordato preventivo, o sia stato attivato il relativo procedimento.

1-bis È fatto divieto per il nominato o designato in un ente, azienda o istituzione partecipata dalla Provincia di essere nominato in un organo di una persona giuridica da questa controllata o collegata.

2. Ai rappresentanti della Provincia presso enti, si estendono inoltre, con riferimento allo specifico incarico, le condizioni di ineleggibilità stabilite dall'articolo 60 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e di ogni altra norma di legge vigente in materia di ineleggibilità e inconfiribilità di incarichi.

3. La conferma dell'incarico nell'anno coincidente con il rinnovo del mandato del Presidente della Provincia è comunque limitata alla approvazione del primo bilancio sociale o altro strumento equivalente dell'Ente per il quale si va a disporre la nomina o designazione, successivo al termine del mandato presidenziale.

4. Ai fini del comma 1, lettera c), salve diverse disposizioni di legge, per mandato si intende il periodo ordinario di tre anni. Periodi di tempo inferiori sono considerati frazioni di mandato ordinario.

Art. 8 – Istruttoria

1. La struttura provinciale competente, scaduto il termine previsto dall'art. 2, sulla base delle dichiarazioni e della documentazione pervenuta predispone, a conclusione dell'istruttoria, una relazione che dia conto:

- a) della regolarità della documentazione prevista al precedente articolo 4;
- b) della situazione soggettiva dei candidati rispetto alle condizioni previste dalla legge, dal presente regolamento e dall'avviso di attivazione della procedura.

2. La relazione di cui al comma 1 è trasmessa:

- a) al Presidente della Provincia per le nomine di sua esclusiva competenza;
- b) al Presidente della Provincia e ai Consiglieri provinciali, per quelle di competenza consiliare.

Art. 9 - Nomine o designazioni di competenza del Presidente della Provincia

1. Il Presidente, tenuto conto delle candidature, della documentazione ad esse allegata e dell'istruttoria, ne valuta l'idoneità.

In caso positivo, procede alla nomina o alla designazione dei rappresentanti, scegliendo tra i soggetti proposti, nel numero stabilito dalle disposizioni vigenti.

2. *abrogato*

Art. 10 - Nomine o designazioni di competenza del Consiglio provinciale

1. Il Presidente, sentita la Conferenza dei Capigruppo, sottopone al Consiglio le nomine o designazioni di competenza consiliare.

2. Il Consiglio, esaminate possibili situazioni di incompatibilità, ineleggibilità e inconfiribilità previste dalla legge, dallo statuto dell'ente per il quale si procede alla nomina e dal presente regolamento, procede alle votazioni per le nomine o le designazioni dei propri rappresentanti, assicurando, se previsto, la rappresentanza delle minoranze.

3. Se nessuna delle candidature proposte sia ritenuta dal Consiglio idonea al ruolo da assumere, può essere disposta la ripubblicazione dell'avviso.

Art. 10 *bis* – Pari opportunità

1. Ai fini del rispetto del principio della differenza di genere, gli organi competenti devono tener conto che sul totale delle nomine e designazioni effettuate sia rispettata la presenza di ciascun genere, garantendo una rappresentanza minima complessiva per ciascun sesso, non inferiore ad un terzo del totale delle nomine e designazioni, in ottemperanza alle norme di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e all'articolo 51 della Costituzione.

2. Alle società controllate, ai sensi dell'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile, si applicano le disposizioni di cui al DPR 30 novembre 2012, n. 251, in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società stesse, emanato ai sensi della legge 12 luglio 2011, n. 120.

Art. 11 Accettazione nomina o designazione

1. La nomina o la designazione è efficace dal momento dell'accettazione formale dell'incarico da parte del candidato.

2. All'atto dell'accettazione il soggetto designato o nominato si impegna a perseguire gli obiettivi e rispettare gli obblighi previsti dagli eventuali contratti di servizio regolanti i rapporti con le società costituite o partecipate dalla Provincia.

3. Il soggetto nominato o designato deve:

a) rendere conto periodicamente al Presidente della Provincia dell'attività esperita in seno all'ente, con onere di trasmettere allo stesso relazione annuale di cui al successivo articolo 12;

b) partecipare e votare in seno all'organismo ove è stato designato o nominato in sintonia con gli indirizzi formulati dalla Provincia, fermo restando il rispetto degli obblighi e delle funzioni connesse all'incarico ricoperto;

c) rendicontare periodicamente i compensi previsti e percepiti in relazione al mandato assunto, ivi compresi indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese, che costituiscono il "trattamento economico complessivo".

d) comunicare alla Provincia le informazioni riguardanti "*l'amministrazione trasparente*", come disciplinata dalla vigente normativa e assicurarsi che le stesse siano pubblicate dall'ente nel proprio sito istituzionale, nei casi e con le modalità previste dalla legge;

e) fornire alla Provincia ogni altra informazione richiesta o comunque utile ai fini dell'applicazione del Regolamento provinciale per la disciplina dei controlli interni;

f) fornire alla Provincia ogni informazione e documento utile ai fini della gestione strategica della partecipazione, salvi solo i casi previsti dalla legge di segreto per obbligo di mandato.

Art. 12 - Relazione annuale

1. Coloro che sono nominati o designati dalla Provincia secondo la procedura prevista dal presente regolamento, inviano entro il 31 dicembre di ogni anno, o il diverso termine indicato nell'atto di nomina o designazione o richiesto dal Presidente, al Presidente della Provincia una relazione individuale, o a firma congiunta nel caso di più rappresentanti operanti nel medesimo ente, sull'attività svolta nell'espletamento del proprio mandato e sull'andamento gestionale dell'ente, i cui contenuti sono esplicitati nel Regolamento provinciale per la disciplina dei controlli interni.

1 bis Gli amministratori nominati o designati dalla Provincia negli enti partecipati di primo livello, che concorrono alla nomina degli organi di amministrazione in enti di livello superiore, relazionano anche in ordine alle partecipazioni in questi ultimi, e sono soggetti agli obblighi di cui all'articolo 11 comma 2 e 3.

1 ter Le relazioni sono obbligatoriamente trasmesse all'indirizzo di posta certificata della Provincia, da indirizzi di posta elettronica certificata o sottoscritte digitalmente. Il Presidente della Provincia provvede a trasmetterle al Consiglio, per le nomine di competenza, fermo il diritto di accesso dei consiglieri in merito alle altre.

2. Tutti i rappresentanti dell'Amministrazione provinciale hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente al Presidente della Provincia, con le modalità di cui al comma 1 *ter*, eventuali irregolarità riscontrate nel corso dell'attività amministrativa dell'ente presso il quale sono nominati o designati. Ogni grave omissione in tal senso costituisce presupposto di revoca ai sensi dell'articolo 13.

3. abrogato

4. Il trattamento economico dei rappresentanti della Provincia in relazione agli incarichi assunti è pubblica, e ogni rappresentante è tenuto a darne tempestiva comunicazione alla Provincia, anche in rapporto alle eventuali variazioni. Dovranno altresì essere spontaneamente fornite, e saranno soggette a pubblicità, le altre notizie reddituali e patrimoniali previste dalla legge.

Art. 12-bis - Compensi agli amministratori

1. Fermi i casi in cui la legge prevede l'impossibilità di attribuire compensi agli amministratori di enti, società o organismi, o comunque limitazioni agli stessi, vengono previsti i seguenti ulteriori principi per la determinazione dei compensi, che costituiscono anche indirizzo alle società ed enti partecipati che debbano provvedere alla nomina:

- a) vi deve essere motivata correlazione con l'impegno, la professionalità e le responsabilità connesse all'incarico;
- b) l'ammontare non deve comportare riflessi negativi nella gestione delle attività o del bilancio.

2. *abrogato*

Art. 13 – Revoca, sospensione, decadenza

1. In ogni momento, il Presidente della Provincia o il Consiglio hanno facoltà di disporre la revoca dei soggetti nominati, qualora risultino, anche sopravvenuti:

- a) motivi di incompatibilità di cui all'articolo 6;
- b) motivi di ineleggibilità e inconfiribilità, di cui all'articolo 7;
- c) venir meno di requisiti posti a fondamento della nomina;
- d) attività in contrasto con gli indirizzi programmatici del Consiglio provinciale o del Presidente della Provincia, emessi nell'ambito delle rispettive competenze, comprendendosi fra le stesse le votazioni in seno all'organismo ove sono stati nominati o designati, fermi restando obblighi e funzioni dell'incaricato nell'interesse dell'ente o società partecipata;
- e) elementi che minino il rapporto fiduciario con la Provincia, ivi compresi gravi inadempimenti nella gestione, violazioni del presente regolamento – anche con riguardo agli oneri di comunicazione e pubblicità - o degli indirizzi impartiti, nonché dichiarazioni pubbliche lesive dell'immagine della Provincia o dell'ente presso il quale si è stati designati o nominati.

2. È ammessa la revoca o la rimozione anche di tutti i rappresentanti della Provincia presso un medesimo ente, se l'attività di rappresentanza nel suo complesso si rivela in contrasto con gli indirizzi programmatici del Consiglio provinciale o con interessi pubblici fondamentali tutelati dalla Provincia. Per i soggetti designati, può essere adottato provvedimento di richiesta di revoca dell'incarico all'ente che ha provveduto alla nomina.

3. Il Presidente della Provincia o il Consiglio provinciale, in base alle rispettive competenze, prendono immediatamente atto della sospensione o decadenza degli incarichi eventualmente intervenuta ai sensi delle norme vigenti e adottano gli atti conseguenti.

4. Il Presidente della Provincia o il Consiglio provinciale, in base alle rispettive competenze, revocano i provvedimenti di nomina e designazione dei propri rappresentanti presso enti, aziende e istituzioni non appena venuti a conoscenza dell'esistenza delle condizioni previste dalla normativa vigente in materia, senza che il trascorrere del tempo determini comunque il venir meno del potere di revoca.

5. I rappresentanti della Provincia presso enti, aziende e istituzioni sono sospesi di diritto dalle cariche ricoperte o decadono di diritto dalle medesime nei casi stabiliti dalla normativa vigente.

6. Nel caso di revoca o di decadenza per qualsiasi motivo, comprese le dimissioni, di uno o più rappresentanti, il Presidente della Provincia o il Consiglio provinciale, a seconda delle competenze, procedono alla surroga con altro soggetto valutato idoneo ed ammissibile ai sensi del presente regolamento.

7. Il provvedimento dell'autorità giudiziaria di condanna anche solo in primo grado o, nei casi eventualmente previsti dalla legge, per rinvio a giudizio per reati contro la pubblica amministrazione di un rappresentante della Provincia presso ogni tipo di ente - direttamente o non direttamente dipendente o controllato - comporta la revoca immediata della carica ricoperta da parte dell'organo competente. Il rappresentante ha l'onere di rendere noto tale elemento al Presidente della Provincia entro 15 giorni dalla condanna o dal rinvio a giudizio. In caso di mancata informazione, si intendono indebitamente percepiti i compensi connessi all'incarico e il rappresentante è, in ogni caso, responsabile di ogni ulteriore danno verso la Provincia e l'ente o organismo partecipato, ivi compresa quella per danno all'immagine.

8. La procedura di revoca, nei casi non disciplinati da norme specifiche, è articolata come segue:

a) la Provincia, constatata la sussistenza dei motivi di revoca di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, ne dà formale comunicazione all'interessato all'indirizzo PEC dichiarato in fase di candidatura, che, entro il termine perentorio di giorni dieci, deve far pervenire all'organo richiedente le proprie deduzioni; ove la notizia sia data dall'interessato ai sensi del comma 7, le deduzioni debbono essere dallo stesso contestualmente prodotte;

b) la Provincia, entro i successivi 30 giorni, esamina le eventuali deduzioni e gli eventuali ulteriori elementi di giudizio, decide formalmente se procedere o meno alla revoca; il provvedimento di revoca è trasmesso all'interessato.

Art. 13 *bis* – Mandato fiduciario

1. Il rapporto intercorrente tra l'Amministrazione provinciale ed i suoi rappresentanti negli enti ha natura fiduciaria; il decreto di designazione o nomina può determinare, salvo non sia diversamente previsto dalla legge, lo stretto rapporto temporale dell'incarico a specifici indicatori, obiettivi o tempi, ivi compresa la scadenza del mandato del Presidente della Provincia; tale elemento è reso preventivamente noto all'interessato.

2. In ogni caso, con l'insediamento degli organi provinciali rinnovati, i soggetti nominati o designati dalla precedente Amministrazione, pur rimanendo nell'esercizio delle funzioni fino alla nomina dei successori, sono immediatamente revocabili entro 45 giorni dall'insediamento dell'organo competente alla nomina o designazione.

3. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano nei casi in cui la scelta del rappresentante sia effettuata a seguito di formale procedura selettiva, di tipo concorsuale.

Art. 14 - Albo generale degli incarichi

1. La struttura provinciale competente provvede alla tenuta ed all'aggiornamento dell'Albo generale delle nomine o delle designazioni negli enti indicati all'articolo 1.

2. Nell'Albo sono indicati:

a) l'ente;

b) eventuali requisiti obbligatoriamente richiesti dalla normativa che regola il funzionamento dell'ente e i compensi erogati agli amministratori;

c) scadenza del termine di durata della carica;

d) numero dei componenti di nomina o di designazione della Provincia;

e) eventuali componenti spettanti alla minoranza consiliare;

f) cognome e nome;

g) estremi dell'atto o del provvedimento di nomina o di designazione;

h) eventuali estremi dell'atto o del provvedimento di revoca;

i) eventuali surroghe;

l) l'organo competente alla nomina o alla designazione (Presidente della Provincia o Consiglio provinciale).